

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) BARENGHI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) SPENNACCHIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 22/01/2025

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro per lamentare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dall'intermediario resistente in Centrale dei Rischi (di cui chiede, quindi, la cancellazione) per mancanza del preavviso e per carenza del requisito sostanziale per l'appostazione a sofferenza. Il ricorrente, dopo un ampio *excursus* sulle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, afferma che il suo nominativo è segnalato a sofferenza alla Centrale dei Rischi dall'intermediario resistente.

Come risulta dalla visura della Centrale Rischi allegata, il credito da cui origina la segnalazione è stato passato a perdita e quindi ceduto e, pertanto, la banca resistente non è più legittimata ad effettuare la segnalazione stessa. Non è lecita la segnalazione a sofferenza di un credito oggetto di contestazione, salva la manifesta infondatezza della contestazione stessa.

La segnalazione oggetto di controversia è formalmente illegittima, in quanto non ha mai ricevuto il dovuto preavviso. Il preavviso ha natura recettizia, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dell'ABF.

Il preavviso è un presupposto di legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito e, talvolta, anche dell'ABF. Tutto ciò



premesso, chiede la cancellazione ab initio della segnalazione ed il risarcimento del danno.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha invece rappresentato quanto segue per ribadire:

- che le segnalazioni oggetto di controversia riguardano un conto corrente acceso in data 6 giugno 2017 ed un prestito a rimborso rateale sottoscritto il 14 febbraio 2018;
- che non vi sono segnalazioni successive al giugno 2022, in quanto il credito che ha originato la segnalazione oggetto di controversia è stato passato a perdita;
- che già nel corso del 2018 il ricorrente ha cominciato a manifestare difficoltà nell'adempiere al rimborso del prestito, come da lettere di sollecito allegate;
- che anche nel rapporto di conto corrente si rilevavano scoperti;
- che le criticità nel rimborso del prestito sono proseguite nel 2019, fino ad arrivare a n. 6 rate insolute:
- che, permanendo l'incapacità di rimborso, le comunicazioni di sollecito hanno continuato ad essere inviate fino a quando, nel settembre 2019, la posizione è stata affidata ad una società specializzata per il recupero del credito che, dopo diversi tentativi di contatto, riusciva ad ottenere dal ricorrente, a fine 2019, l'impegno di saldare il debito entro i primi giorni del 2020;
- che nonostante la proposta di estinzione delle pendenze avanzata dal ricorrente non era giunto alcun pagamento;
- che il ricorrente era stato informato dell'originaria imminente segnalazione nella Centrale dei Rischi con comunicazioni in data 14 novembre 2019 e 18 dicembre 2019, inviate tramite raccomandate a.r. restituite al mittente per errato indirizzo;
- che in data 21 giugno 2021 veniva richiesta la notifica di un decreto ingiuntivo, che veniva reso il successivo 3 luglio per "temporanea assenza del destinatario";
- che, permanendo gli inadempimenti, dal luglio 2021 la posizione veniva segnalata a sofferenza in Centrale Rischi;
- che in data 31 gennaio 2022 anche l'atto di precetto di cui era stata chiesta la notifica veniva reso per "temporanea assenza del destinatario";
- che il protratto inadempimento per diversi mesi giustifica la classificazione a sofferenza;
- che non sono previste particolari formalità per l'invio della comunicazione di preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi;
- che, ad ogni buon conto, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, il preavviso non è un obbligo di legittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi.

Tutto ciò evidenziato, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come emerge dalla sintesi che precede, la materia del contendere si incentra sulla contestazione della legittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a carico di parte ricorrente, di cui si chiede la cancellazione: è stata avanzata anche domanda risarcitoria, in quanto con il ricorso viene contestata non solo la mancanza del preavviso ma anche quella del presupposto sostanziale per la segnalazione a sofferenza.

Parte ricorrente è debitore principale in relazione al saldo debitore di un conto corrente acceso nel 2017 e di un finanziamento contratto nel febbraio 2018. La parte resistente ha prodotto copia della documentazione contrattuale del finanziamento.

Il cliente stesso nulla allega nel ricorso in ordine all'esistenza di segnalazione negativa in diverse banche dati, derivante dalla medesima situazione debitoria qui in esame, ma si



rileva per completezza che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC.

L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. Dalla segnalazione in atti si evince che i dati prodotti riguardano il solo ricorrente.

Il prospetto è stato estratto alla data del 2 luglio 2024. Esso è riferito a 36 mesi: da maggio 2021 ad aprile 2024.

La prima segnalazione, di credito in sofferenza, risulta riferita al maggio 2021 e perdura sino a luglio 2022, epoca di passaggio a perdita. Non sono disponibili, in quanto non richiesti, i dati relativi ai mesi precedenti al maggio 2021.

Nonostante il periodo interrogato giunga fino all'aprile 2024, non risultano segnalazioni successive a luglio 2022 quando, come anticipato, il credito è stato passato a perdita, ai sensi della Circolare n. 139/11 della Banca d'Italia, Capo II, par. 5.5. Il prospetto si compone di 11 pagine ed è stato prodotto integralmente.

Parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcuna informativa circa la segnalazione oggetto di controversia. Sul punto si rammenta che parte ricorrente agisce in qualità di consumatore e la segnalazione contestata è a sofferenza: pertanto l'intermediario era tenuto ad inviare un preavviso di segnalazione.

Si evidenzia che l'informativa è in atti. L'intermediario ha infatti prodotto le comunicazioni di preavviso datate 14 novembre 2019 e 18 dicembre 2019, restituite al mittente per indirizzo sconosciuto.

Il medesimo indirizzo, adoperato per altre comunicazioni dell'intermediario, ha restituito l'esito di "destinatario irreperibile". Sebbene parte ricorrente non contesti variazione del proprio domicilio, dalla documentazione contrattuale allegata dalla stessa resistente parrebbe risultare un diverso indirizzo di domicilio rispetto a quello adoperato per le suddette comunicazioni.

Come anticipato, per quanto riguarda la prova della ricezione delle missive di cui sopra, l'intermediario ha prodotto i cedolini di raccomandata restituiti al mittente per indirizzo "sconosciuto" in data 27 novembre 2019 ed in data 7 gennaio 2020. Si rileva che l'intermediario ha versato in atti anche copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata 11 febbraio 2019, non contenente il preavviso, inviata tramite raccomandata a.r. al medesimo indirizzo del ricorrente, che risulta non recapitata per destinatario "irreperibile".

Il ricorrente non riferisce di aver cambiato domicilio nel periodo né eccepisce alcun errore d'indirizzo nelle comunicazioni dell'intermediario, come non risulta che abbia comunicato all'intermediario stesso alcuna variazione di indirizzo. Nella documentazione allegata dalla resistente alle controdeduzioni, dal rapporto della società incaricata del recupero del credito si evince che all'indirizzo "presente in pratica" risultava disponibile il fratello della parte ricorrente, che avrebbe riferito come quest'ultimo fosse all'estero.

Per quanto di interesse, nel modulo di ricorso parte ricorrente indica un diverso indirizzo, risultante anche nella carta d'identità emessa in data 16 febbraio 2021. Il medesimo indirizzo che figura nel ricorso è stato poi indicato quale residenza della parte ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo allegato dall'intermediario.

La copia dei moduli contrattuali versata in atti dall'intermediario, come anticipato, reca un ulteriore recapito del ricorrente.

Secondo la giurisprudenza dei Collegi, il mancato recapito per "irreperibilità", qui ricorrente, non sarebbe equiparabile a quello per compiuta giacenza, generalmente considerato idoneo a ritenere provata la ricezione del preavviso. Ed infatti, qualora l'Ufficiale Postale appuri che il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato nella raccomandata ovvero da lì trasferito o, comunque, sconosciuto nel medesimo, egli si limita



a dare atto di ciò, risultando in siffatte evenienze materialmente impossibile lasciare l'avviso di giacenza sulla porta o nella cassetta postale.

In diversi precedenti ABF, all'irreperibilità del destinatario si accompagna la prova della comunicazione di una variazione del domicilio del ricorrente che spesso, per obbligo contrattuale, è onere del cliente comunicare all'intermediario. In tali casi, in cui non risulta specifica comunicazione dell'eventuale variazione del domicilio, i Collegi danno rilievo alla circostanza che il ricorrente non avesse riferito alcunché circa il suo verosimile cambio di domicilio.

Può, tuttavia, rilevare anche la numerosità delle comunicazioni inviate all'interessato.

Alla luce di tutto quanto esposto, si deve concludere che parte resistente non è stata in grado di fornire la prova dell'effettiva ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di preavviso. Tuttavia, come confermato recentemente anche dal Collegio di Coordinamento, il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi ha natura di obbligo di trasparenza e non di presupposto di legittimità della segnalazione stessa.

Il ricorrente contesta anche la legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza. Eccepisce che l'intermediario non ha effettuato la preventiva valutazione della situazione economico-patrimoniale del debitore e l'insussistenza dello stato di insolvenza che giustificherebbe l'appostazione a sofferenza.

L'intermediario afferma di aver desunto lo stato d'insolvenza dal persistente inadempimento. Al riguardo versa in atti: l'estratto della lista movimenti storica del rapporto di conto corrente che presenta un saldo a debito costantemente crescente dal maggio 2018 al luglio 2022; la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in data 11 febbraio 2019; la relazione della società incaricata sull'irrecuperabilità del credito, la cui gestione le era stata affidata dal settembre 2019; copia del decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente del 26 maggio 2021; copia del precetto del 10 gennaio 2022; copia dell'atto di pignoramento presso terzi del 29 aprile 2022.

Infine, il ricorrente nulla eccepisce sulla sussistenza dell'inadempimento. Esso è pacifico anche se, come anticipato, parte ricorrente contesta la classificazione a sofferenza e, quindi, l'illegittimità della segnalazione sotto questo ulteriore specifico profilo.

Non essendo in realtà contestati i ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento oggetto di controversia, risulta in particolare infondato il presupposto di fatto che, in astratto, legittimerebbe la richiesta di cancellazione delle segnalazioni, non essendo sufficiente l'asserito mancato preavviso delle segnalazioni medesime. Al riguardo il Collegio rileva che la domanda di cancellazione *ab initio* della segnalazione implica la contestazione della originaria valutazione di sofferenza.

Si rappresenta, tuttavia, che in diverse pronunce i Collegi hanno valorizzato principalmente l'omesso prolungato pagamento del debito per considerare integrato il presupposto sostanziale.

Il ricorrente eccepisce, infine, il divieto di effettuare la segnalazione a sofferenza dalla data della cessione del credito o dall'estinzione del rapporto. Sul punto si richiama la visura della Centrale Rischi prodotta in atti dal ricorrente stesso, ove risulta la cessazione di ogni segnalazione nei periodi successivi al luglio 2022, data nella quale è rilevato il passaggio a perdita integrale, in conformità alle previsioni della Circolare n. 139/11 della Banca d'Italia, Capo II, par. 5.5.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA